

IL COMUNE

Governo e amministrazione
della comunità e del territorio

Manuale per consiglieri
e assessori comunali

Dispensa n. 6

6. Le consulenze e gli incarichi esterni

Passerini 24/10/09 16:41
Legge finanziaria per il 2008

Passerini 24/10/09 16:40

Anche al fine di evitare che un principio fondamentale quale quello posto a presidio dell'imparzialità dell'azione della p.a. di cui all'art. 97 co. 3 della Cost. - il quale sancisce: "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"- venga aggirato attraverso il conferimento di incarichi esterni in spregio alla normativa di legge riportata e ai principi meritocratici.

La disciplina in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile contenuta nell'art. 36 del dl. 30/03/2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" è stata recentemente sostituita dall'art. 3, co. 79, della l. n. 244/2007 che, al fine di superare il fenomeno del precariato, prevede, come principio generale, che le pubbliche amministrazioni assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre il ricorso a forme contrattuali flessibili, costituisce un'eccezione a tale principio. Tale eccezione deve intervenire esclusivamente per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatta salva la sostituzione per maternità. La legge finanziaria per l'anno 2008 ha, inoltre, modificato, all'art. 3, co. 120 e 121, la disciplina sulla spesa del personale, contenuta nell'art. 1, co. 557 e 562, della l. 27/12/2006 n. 296 - legge finanziaria per l'anno 2007-, prevedendo precisi obiettivi di riduzione della spesa del personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Passerini 24/10/09 16:46

La legge finanziaria per il 2008 all'art. 3 co. 54 sancisce che "In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto"

Passerini 24/10/09 16:45

L. n. 662/1996, dl n. 168/2004, l. n. 311/2004, l. n. 266/2005

CONSULENZE ED INCARICHI ESTERNI

La disciplina degli incarichi esterni negli enti locali.

Avv. Adriano Buzzanca

Specialista in diritto comunitario

La disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di recenti riforme, dirette a fissare regole e principi che peraltro già da diversi anni avevano trovato ampia considerazione nella giurisprudenza contabile.

Con riferimento agli enti locali, interessante è il dato normativo di cui all'art. 3, co. 55 della l. 24.12.2007, n. 244 secondo il quale l'affidamento di incarichi di consulenza di studio o ricerca a soggetti non legati da rapporto organico con l'amministrazione - pertanto estranei alla stessa - può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 co.2 lett. b) del d.lg. 267/2000.

Infatti, la crescita del fenomeno e l'utilizzo improprio delle collaborazioni negli ultimi anni, avevano portato già il legislatore, in sede di legge finanziaria - v. gli artt. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ad intervenire in materia con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa.

Tale normativa si innesta su di una disciplina preesistente già diretta a consolidare la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali ed, indirettamente, a costituire i presupposti per una riduzione della spesa correlata: in particolare, l'art. 7 co. 6, 6 bis e 6 ter del d.lg. 165/2001 e l'art. 110 u.c. d.lg. 267/2000, e s.m.i. sono volti, proprio, al contenimento della spesa pubblica.

Dalla suddetta normativa si evince, per quanto concerne gli incarichi esterni, che l'oggetto della prestazione deve essere rispondente ai fini istituzionali attribuiti dall'ordinamento alla amministrazione conferente nonché agli obiettivi specifici e determinati; inoltre, il citato art. 7, co. 6, del d.lg. 165/2001 prescrive la sussistenza di requisiti inderogabili per la liceità del conferimento: quali la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione, la determinazione della preventiva durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre, le amministrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, nonché di imparzialità della azione amministrativa, devono rendere pubbliche le procedure comparative di conferimento, secondo quanto previsto dai propri ordinamenti, adeguando i regolamenti alla disciplina indicata ai sensi dell'art. 110 co. 6 d.lg. 267/2000

Come si è detto, le recenti normative finanziarie hanno previsto limiti di spesa precisi per il conferimento degli incarichi esterni, rafforzando il regime di trasparenza degli stessi, sia attraverso

l'obbligo della pubblicità e di una adeguata motivazione, sia con il controllo degli organi interni nonché attraverso i controlli espletati dalla Corte dei Conti.

A riguardo, una delle espressioni particolarmente marcate di controllo sulla spesa pubblica è stata introdotta con la l. 244/2007 che, in una ottica restrittiva del conferimento degli incarichi esterni negli enti locali, ha procedimentalizzato questo tipo di attività.

In particolare, la trasgressione agli obblighi di cui alla prescritta normativa consente di delineare a carico del funzionario responsabile, che ha proceduto all'affidamento dell'incarico, profili di responsabilità disciplinare ed erariale.

La violazione della citata normativa relativa all'affidamento degli incarichi determina anche la irreversibile illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico.

Tuttavia, proprio al fine di evitare tali conseguenze, l'art. 3 co. 55 della l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che il Consiglio dell'Ente locale debba approvare un programma, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. b) del d.lg. 267/2000, nel quale possa essere prevista la possibilità di ricorrere a soggetti non legati da un rapporto di immedesimazione organica per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza.

L'adozione del suddetto programma costituisce presupposto imprescindibile per l'affidamento degli incarichi esterni; inoltre, la rilevanza di tale disciplina risulta confermata dal dettato di cui all'art. 42 TUEL u.c., in forza del quale è preclusa la possibilità di adottare il suddetto programma anche in via d'urgenza da parte di altri organi del Comune: ciò anche al fine di garantire una maggiore responsabilizzazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo in sede programmatica.

Infatti, lo strumento della programmazione risulta fondamentale al fine di evitare un ricorso indiscriminato e distorto dell'istituto degli incarichi esterni. Questo strumento di programmazione rappresenta il frutto di una scelta politica dell'organo di governo locale assunta sulla base anche di quanto previsto dal regolamento dell'ente.

Lo stesso art. 3 co. 56, della legge finanziaria per il 2008 prevede che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici, ai sensi dell'art. 89 del d.lg. 267/2000, vengono fissati i limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, nonché i limiti del tetto di spesa annua.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici, adottato ai sensi del predetto art. 89 d.lg. 267/2000, deve essere trasmesso, per estratto, alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione: tale disposizione si ricollega alla norma di cui all'art. 7 c. 6 ter d.lg. 165/2001 secondo la quale i regolamenti di cui all'art. 110 co. 6 del d.lg. 267/2000 rispondono ai principi fissati dall'art. 7 d.lg. 165/2001 in tema di incarichi esterni.

L'art. 3 co. 55 della finanziaria per il 2008 si riferisce espressamente agli incarichi di studio o ricerca ovvero di consulenza, mentre il successivo comma 56, con riferimento alla necessità del

Passerini 24/10/09 16:45
Legge finanziaria per il 2008

Passerini 24/10/09 16:49
Legge finanziaria per il 2008, art.
56

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

regolamento, introduce anche gli incarichi di collaborazione. Risulta, dunque, fondamentale la definizione resa dal d.l. 168/2004 che ha provveduto a distinguere tre categorie di incarichi.

A riguardo, il d.l. 168/2004 ha differenziato gli incarichi esterni in incarichi di studio, incarichi di ricerca, ovvero incarichi di consulenze.

La Corte dei Conti a sezioni unite in sede di controllo con delibera n. 6/2005, ha individuato gli incarichi di studio, precisando che tali incarichi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni prospettate; nonché, gli incarichi di ricerca stabilendo che gli stessi presuppongono la preventiva definizione da parte dell'amministrazione; ed infine, gli incarichi di consulenza, prevedendo che oggetto degli stessi sia un parere reso da un esperto esterno all'amministrazione.

Secondo quanto stabilito dalla Corte il tratto che accomuna le tipologie indicate è quello della riconducibilità al contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229-2238, dalla cui definizione restano, invece, esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sempre secondo le sezioni unite della Corte dei Conti, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si collocano in una posizione intermedia tra lavoro autonomo e subordinato. Qualora i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sotto il profilo sostanziale rientrino nella categoria degli incarichi di studi e ricerca, gli stessi saranno soggetti al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa in materia di incarichi esterni.

Tale assunto trova conforto sia in quanto previsto dall'art 7 co. 6 del d.lg. 165/2001, sia nelle leggi finanziarie dove la distinzione risulta operante ai fini della individuazione dei limiti di spesa.

I co.co.co sono strumenti utilizzati al fine di sopperire alle esigenze di ordinaria amministrazione dell'Ente; di converso il conferimento di incarichi esterni con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale esterni, conferiti ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 co. 6 d.lg. 165/2001, come modificato dalla finanziaria per il 2008 art. 3 co. 76, che individua come presupposto indefettibile per l'affidamento degli incarichi stessi, l'attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

A titolo esemplificativo, si può fare riferimento al conferimento di incarichi esterni per l'espletamento del servizio di biblioteca, del servizio presso l'ufficio commercio, dei servizi presso l'ufficio ambiente e territorio: alla luce delle considerazioni suesposte, tali funzioni rientrano nell'ambito dell'attività di ordinaria amministrazione dell'ente e pertanto, sono fuori dal campo di applicazione di cui all'art. 3 della l. finanziaria del 2008

Le prestazioni indicate richiedono un contenuto professionale ordinario pertanto, ai fini della legittimità del conferimento di un incarico esterno di collaborazione occasionale o coordinata e

Passerini 24/10/09 16:53
Abrogato dall'art. 46 co. 1 dl
112/2008

Passerini 24/10/09 16:54
Quelli di cui all'art. 5 dpr 338/1994

Passerini 24/10/09 16:54
Sezioni Unite parere n. 6/2005

Passerini 24/10/09 16:54
meramente contenutistico

Passerini 24/10/09 16:55
stabilisce che: "le amministrazioni
pubbliche possono conferire
incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinate e
continuativa

Passerini 24/10/09 16:56
tra gli incarichi di studio e ricerca e
co.co.co

Passerini 24/10/09 16:56
A riguardo l'art. 1, co. 42 della l.n.
311/2004 prevede con riferimento
all'atto di affidamento di incarichi e
consulenze l'esclusione della sua
applicazione per i Comuni con
meno di 5000 abitanti.
Deve ritenersi che tali
Amministrazioni locali siano
esentate dal richiedere la
valutazione del Collegio dei
Revisori dei Conti e dal trasmettere
la determina alla Corte dei Conti,
ma esse devono comunque
rispettare i principi di conferimento
degli incarichi stabiliti dalla
normativa generale

Passerini 24/10/09 16:57
Corte dei Conti Sezione Regionale
di controllo per la Lombardia
delibera n. 10/pareri/2008

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

continuativa, come prescritto dalla finanziaria 2008, è richiesto oltre al requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, l'assenza all'interno della amministrazione di professionalità analoghe.

Deve desumersi, dunque, l'impossibilità di ricorrere a collaborazioni esterne per lo svolgimento di attività di ordinaria amministrazione al fine anche di evitare che si creino nuove forme di lavoro precario, in spregio a quanto sancito dall'art. 3 co. 79 della legge finanziaria del 2008, di modifica dell'art. 36 del d.lg. 165/2001.

Pertanto, nel rispetto del principio di autosufficienza l'ente dovrà garantire i servizi indicati, e quant'altro attenga alle funzioni amministrative ordinarie, nel rispetto della disciplina riguardante l'organizzazione degli uffici e del personale.

Passerini 24/10/09 16:57

Infatti, l'art. 3, co 27, della L. n. 244/2007, dispone che "al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società mentre è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale". Pertanto, l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali deve essere autorizzata dall'Organo Consiliare con delibera motivata che accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 su riportato. La l. 244/2007 all'art. 3 co. 29 prevede un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa entro il quale le p.a. devono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate e prevede, ai successivi co. 30-32, la necessità di adottare, sentite le organizzazioni sindacali, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane e di rideterminazione delle dotazioni organiche con conseguente asseverazione da parte dei Collegi dei revisori e degli organi di controllo interno dei predetti trasferimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria dello Stato, mentre eventuali inadempimenti dovranno segnalarsi alle competenti Sezioni di Controllo della Corte dei conti. Ne consegue che la disciplina su delineata dalla legge finanziaria 2008 appare chiaramente diretta a determinare una riduzione delle partecipazioni societarie degli Enti locali garantendo comunque il collocamento del personale eventualmente in esubero

Passerini 24/10/09 16:59

Richiamando quanto già sancito dalle disposizioni contenute nell'art. 1, co. 729, della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

Quanto espressamente rappresentato dalle suddette disposizioni non trova applicazione diretta nei confronti delle società a totale o maggioritaria partecipazione degli Enti locali, benchè sia opportuno non trascurare determinati e concreti principi di contenimento delle spese delle società partecipate, rinvenibili proprio nella legge finanziaria 2008 e nella legislazione più recente.

Infatti, l'art. 3, co. 12-14 della l. n. 244/2007 dispone per le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, la riduzione dei componenti degli organi societari, la soppressione della carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, e l'eliminazione della previsione di gettoni di presenza.

Inoltre, per quanto concerne le società partecipate da Enti locali, l'art. 3, co. 17, della finanziaria 2008 prevede una limitazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione a tre o cinque membri per le società con capitale interamente versato pari a superiore all'importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

All'art. 2, co. 34, la citata finanziaria per l'anno 2008 estende anche agli Enti locali la disciplina di indirizzo prevista dal precedente co. 33 per lo Stato e le Regioni, sollecitandoli alla soppressione di enti, agenzie ed organismi comunque denominati e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli Enti locali.

A riguardo i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni sul bilancio dell'ente locale che può essere considerato alla stregua di una holding che perviene alla redazione del bilancio consolidato sulla base dei dati del bilancio di ciascuna partecipata.

Da ultimo appare opportuno richiamare quanto osservato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 15/par/2008, secondo la quale: "L'analisi della più recente normativa su riportata evidenzia, dunque, secondo l'interpretazione di questa Sezione, una voluntas legis sempre più indirizzata verso l'adozione di misure di contenimento delle spese delle società a partecipazione a pubblica, spesso destinatarie di cospicue risorse pubbliche e pertanto corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria evitare l'incrementarsi delle spese per incarichi esterni, delle spese per lavoro flessibile e delle spese del personale delle società totalmente partecipate dall'Ente locale rilevato che tali costi potrebbero finire per gravare direttamente sulle casse comunali. Deve, infatti, richiamarsi l'attenzione dell'Amministrazione richiedente sulla ratio giustificatrice della esternalizzazione di servizi degli Enti locali mediante il ricorso a strumenti societari, anche in house, che deve individuarsi nel precipuo fine di garantire agli Enti concreti risparmi di spesa nel perseguimento dell'obiettivo finale del contenimento della spesa pubblica."

LE CONSULENZE E LA FINANZIARIA 2008

La consulenza deve corrispondere a cinque essenziali parametri di legittimità dell'azione amministrativa:

- 1) rispondenza dell'incarico agli **obiettivi** dell'amministrazione;
- 2) **inesistenza**, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- 3) indicazione specifica dei **contenuti** e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- 4) indicazione della **durata** dell'incarico;
- 5) **proporzione** fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Gli incarichi di consulenza si possono classificare:

- **Incarichi di studio**

L'art. 5 DPR n. 338/1994 determina il contenuto di tali tipi di incarichi. Essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

- **Incarichi di ricerca**

Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

- **Consulenze**

E' l'ipotesi più semplice di richiesta di un parere ad un esperto.

Siamo in presenza -sottolinea la Corte dei Conti- di un contratto di prestazione d'opera intellettuale (ex artt. 2229-2238 codice civile).

Classificabili in:

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

1. studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
2. prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
3. consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
4. studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano invece gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.

E in particolare:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 della legge 311/2004 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

Danilo Grimaldi 24/10/09
16:35

Art. 42. Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

omissis

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

omissis

La legge 244/2007 fissa i seguenti vincoli all'art. 3:

54. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'[articolo 42, comma 2, lettera b\), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

55. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

56. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 55 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Tre sono quindi le azioni che ogni amministrazione deve intraprendere:

1. la definizione di un **programma delle consulenze** coerente con la relazione previsionale e programmatica, tale atto può essere un atto disgiunto dalla relazione o parte integrante della stessa anche in funzione del livello di elaborazione del bilancio.

Tale programma si deve fondare su una analisi comparata delle consulenze svolte negli anni precedenti (triennale) con una classificazione che sia riconducibile ai tre tipi di incarichi svolti.

È consigliabile di rappresentare anche i appositi quadri le consulenze obbligatorie per legge e quelle dei controlli interni anche se queste ultime non saranno oggetto di discrezionalità.

A titolo esemplificativo la tabella potrebbe essere così rappresentata:

tipologia di consulenza	Anno -3		Anno -2		Anno -1		Previsioni Anno xxxx	
	importi	motivazione	importi	Motivazione	importi	motivazione	importi	motivazione
studi								
ricerca								
consulenza								
109								
C o n t r o l l i interni								

La tabella ci servirà a comprendere l'andamento consulenziale e a verificare se negli anni trascorsi si sia effettuata una diversa utilizzazione delle voci al fine di correggere utilizzi che versino sul fronte del lavoro precario.

Nel contempo è finalizzato a stabilire l'importo massimo da inserire nel regolamento degli uffici e servizi.

L'importo massimo non comprenderà le voci obbligatorie per legge.

1.1 Schema di tabella da deliberare in consiglio comunale:

settore	Scheda n°	Ambito operativo
Fabbisogno di professionalità	Esempio: esperto in diritto costituzionale e di diritto di famiglia	
Tipologia di incarico	Esempio: consulenza	

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

Motivazioni generali	Esempio: Analisi di fattibilità per.....
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Già effettuata, come da verbale del/i dirigenti n°.... del ... OPPURE Da effettuare; si da atto del fumus dell'inesistenza di competenze interne adeguate all'analisi da compiere
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento uffici e servizi art.....	La spesa prevista per l'incarico ammonta a €.....ed è compatibile col limite previsto al regolamento degli uffici e servizi
Durata prevista	Esempio: quattro mesi dalla stipula del contratto

2. la modifica del regolamento degli uffici e servizi di cui all' 89 del d.lgs 267/00 con una formulazione che potrebbe essere la seguente:

- 1) Ai sensi dell'art.7- della D.Lgs n. 165/2001 è possibile, il ricorso a collaborazioni per consulenze, studi e ricerca per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati dal programma approvato dal consiglio comunale. Il ricorso a tali collaborazioni è possibile sia nel caso di assenza di specifiche professionalità interne sia quando queste non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi per difficoltà nel rispetto dei tempi della programmazione dei lavori a causa dello svolgimento delle ordinarie funzioni di istituto.
- 2) Nell'ipotesi di cui al comma 1 tra l'ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una convenzione nella quale dovranno individuarsi:
 - a) obiettivo od obiettivi da conseguirsi;
 - b) durata della collaborazione;
 - c) corrispettivo;
 - d) modalità di espletamento della collaborazione;
 - e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'ente;
 - f) rapporti con i Responsabili di Settore e con gli organi politici dell'ente;
 - g) rapporto finale di attività certificato dal Direttore Generale o dal Responsabile di Settore.

3. La competenza in ordine all'assunzione dell'atto di affidamento delle collaborazioni di cui al presente articolo fa capo al Direttore Generale se nominato, o al Segretario Generale, o del responsabile di settore affidatario del PEG.

4. L'avviso pubblicato sul sito web del Comune per almeno 10 giorni, deve contenere i criteri di selezione dei candidati con un riferimento a titoli di studio professionali, ad esperienze maturate e ad attività analoghe precedentemente svolte.

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

5. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di particolare e comprovata specializzazione universitaria rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti.
 6. Nel rispetto di quanto previsto al comma 2, non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziali, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa;
 7. La procedura di cui al precedente comma 2 non si applica per l'affidamento di appalti di servizi inerenti le prestazioni di ingegneria, architettura e urbanistica nel rispetto della vigente normativa europea, statale e regionale e in conformità della eventuale, ulteriore regolamentazione del Comune.
 8. la procedura di cui al comma 2 non si applica ai componenti degli organi di controllo interno.
 9. gli incarichi per le materie di consulenza, studi e ricerca potranno essere conferiti ad apposite società, previo espletamento delle procedure previste dal codice degli appalti purchè alle società venga previsto quanto richiesto dal comma 2 del presente articolo, nonché il curriculum dei professionisti che eserciteranno il Servizio.
 10. del bando e dell'incarico è data adeguata pubblicazione, ai sensi dell'art.1 – comma 127 – della Legge 23.12.96, n.662, sul sito del comune.
 11. L'importo massimo previsto per gli incarichi sarà di €..... se previsti in bilancio
3. L'invio alla corte dei conti dello stralcio del regolamento di cui al punto 2 e della programmazione di cui al punto 1.1.